SENTENZA
n° 1075/2016

PUBBLICATA
il - 3 GEN. 2017

N° 72/14 RG.

CRON. 18/17

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Controversie del Lavoro

composta dai signori Magistrati:

Dott. Stefano Brusati - Presidente
Dott.ssa Carla Ponterio - Consigliere Rel.
Dott. Carlo Coco - Consigliere

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa d'appello avverso l'ordinanza del tribunale di Bologna emessa il 18.12.13, iscritta al n. 72 del ruolo generale dell'anno 2014, posta in decisione all'udienza collegiale dell'8.11.16, promossa da:

Inps, rappresentato e difeso dall'avv. A. Lamanna;

Appellante

Contro:

, rappresentata e difesa dall'avv. N. Zorzella;

Comune di Bologna, contumace;

Appellato

OGGETTO: Discriminazione. Risarcimento danni.

Conclusioni per l'appellante: come nel ricorso.
Conclusioni per l'appellato: come nella memoria di costituzione.

LA CORTE

Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Relatore dott.ssa Carla Ponterio sulle conclusioni prese dai procuratori delle parti, letti ed esaminati gli atti e documenti del processo, ha così deciso:

1.Il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza emessa il 18.12.13, ha dichiarato discriminatorio il rifiuto dell'Inps e del Comune di Bologna di erogare a favore della sig.ra [illegible] per l'anno 2012 l'assegno per nuclei familiari numerosi previsto dall'art. 65 della legge n. 488/98. Ha condannato l'Inps ed il Comune, per quanto di rispettiva competenza, ad erogare il predetto assegno per l'anno 2012, oltre interessi legali dalla mora al saldo e rifusione delle spese di lite.

2.Il primo giudice, respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Inps, ha ritenuto fondata la domanda in base al disposto dell'art. 11 commi 1 e 4 della Direttiva 2003/109/CE ed ha tratto argomenti a sostegno dell'interpretazione adottata anche dall'art. 13 della L. 97/13, emanata in attuazione della predetta direttiva e a seguito di procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano.

3.L'Inps ha proposto appello censurando la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:

3.1.Carenza di competenza funzionale per materia del giudice del lavoro sulla domanda di accertamento del comportamento discriminatorio connesso al rigetto della domanda di assegno comunale per il nucleo familiare numeroso.

3.2.Carenza di legittimazione passiva dell'Inps sulla domanda di accertamento del comportamento discriminatorio connesso al rigetto della domanda di assegno comunale per il nucleo familiare numeroso e violazione dell'art. 112 cpc.

3.3.Infondatezza nel merito della domanda accertamento del comportamento discriminatorio connesso al rigetto della domanda di assegno comunale per il nucleo familiare numeroso.

4.La difesa della sig.ra ha chiesto il rigetto dell'appello per infondatezza di tutti i motivi. Nel corso dell'udienza del 18.10.16 ha eccepito l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivamente proposto, in relazione alla disciplina di cui all'art. 702 quater cpc.

5.Il comune di Bologna, ritualmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.

6.L'eccezione di inammissibilità dell'appello è fondata e deve essere accolta.
Dalla documentazione acquisita d'ufficio da questa Corte presso la cancelleria del tribunale di Bologna, è emerso che la comunicazione all'Inps dell'ordinanza pronunciata dal primo giudice ai sensi dell'art. 702 bis e ss cpc è avvenuta in data 19.12.13. Il ricorso in appello è stato depositato in data 13.2.14.

7.Ai sensi dell'art. 702 quater cpc, "L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione".

8.Nel corso dell'udienza dell'8.11.16 l'Inps ha ribadito la tempestività dell'appello sul rilievo che la domanda proposta avesse

ad oggetto la condanna all'erogazione della prestazione assistenziale e la controversia dovesse pertanto intendersi proposta ai sensi dell'art. 442 cpc, con conseguente applicazione ai fini del decorso dei termini per l'impugnativa degli artt. 326 e 327 cpc.

9.Sul punto, è sufficiente richiamare il contenuto del ricorso introduttivo della lite, proposto "ex art. 43 TU 286/98, artt. 1 e ss. d.lgs 215/2003 e art. 28 d.lgs 150/2011" per "l'accertamento della discriminazione attuata a danno della ricorrente dal Comune di Bologna che le ha negato il riconoscimento dell'assegno per i nuclei familiari numerosi…". Le conclusioni del ricorso sono inequivoche sul punto: "accertare e dichiarare il carattere discriminatorio del provvedimento P.G. n. 42261 del 21.2 emesso dal Comune di Bologna, di diniego di erogazione dell'assegno per i nuclei familiari numerosi, di cui all'art. 65 L. n. 448/98… per l'effetto ordinare al Comune di Bologna di cessare la condotta discriminatoria di cui sopra conseguentemente ammettendo l'istanza presentata dalla ricorrente… a prescindere dal possesso della cittadinanza italiana o comunitaria e riconoscendole, sussistenti gli ulteriori requisiti di legge, il diritto all'erogazione dell'assegno…; ordinare all'Inps l'erogazione di detto beneficio…". Appare evidente, contrariamente all'assunto dell'Inps (cfr. verbale udienza appello 8.11.16), come la condanna all'erogazione della prestazione fosse richiesta quale modalità di eliminazione della discriminazione e non come oggetto principale della domanda.

10.Lo stesso Istituto, nella memoria di costituzione in primo grado aveva eccepito il difetto di competenza del giudice del lavoro a decidere sulla domanda proposta ai sensi dell'art. 28 dlgs 150/2011, ritenendo competente il giudice civile, sul presupposto appunto dell'essere il procedimento instaurato dalla ricorrente quello di cui al citato art. 28.

11.L'art. 28 dlgs 150/2011 stabilisce che "Le controversie in materia di discriminazione di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, e quelle di cui all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. E' competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio".

12.Il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, ha applicato il rito di cui all'art. 702 bis e ss cpc, ha definito il procedimento con ordinanza dichiarando il carattere discriminatorio del rifiuto opposto dall'Inps alla domanda di erogazione della prestazione.

13.Deve escludersi che lo svolgimento del giudizio di primo grado dinanzi al giudice del lavoro, anziché dinanzi al giudice civile, abbia determinato un implicito mutamento del rito. Al riguardo, deve anzitutto rilevarsi come a seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado, la ripartizione di funzioni fra il giudice del lavoro e il giudice civile ordinario non implica l'insorgenza di una questione di competenza ma, esclusivamente, di rito, riguardando la distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio, (Cass., sez. 6, Ord. n. 8905/15; n. 11448/14; Sez. 3 n. 20494/09).

14.Nel caso di specie, posto che il procedimento di primo grado è stato instaurato ai sensi dell'art. 28 dlgs 150/11 e definito secondo il rito di cui agli artt. 702 bis e ss. cpc, dinanzi al giudice del lavoro non incompetente, deve ritenersi operante la disciplina di cui all'art. 702 quater cpc quanto ai termini di impugnazione ed al decorso degli stessi.

15.Nel caso di specie, appurato che la comuncazione all'Inps dell'ordinanza emessa dal tribunale è stata effettuata dalla cancelleria in data 19.12.13, deve ritenersi tardivo, in quanto proposto oltre i trenta giorni, l'appello depositato in data 13.2.14, con conseguente declaratoria di inammissibilità dello stesso.

16. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza nei confronti della sig.ra [illegible] e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia come indicato in atti ed operata la riduzione fino al 50% del compenso, ai sensi dell'art. 4 del decreto citato, spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Non luogo a provvedere sulle spese nei confronti del comune rimasto contumace.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 n. 115, nel testo modificato dalla Legge 228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa e respinta,
dichiara inammissibile l'appello.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado nei confronti della sig.ra [illegible] che liquida in euro 3.400,00, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Non luogo a provvedere sulle spese nei confronti del comune.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 n. 115, nel testo modificato dalla Legge 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.

Bologna, 8.11.16

Il Presidente
Dott. Stefano Brusati

Il Consigliere est.
Dott.ssa Carla Pontorio

(Minuta depositata il 12.12.16)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rosanna Cirella

CORTE DI APPELLO BOLOGNA
Depositato in Cancelleria
il -3 GEN. 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rosanna Cirella